

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2246

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori IANNI, PATRIARCA, GOLFARI, BERNARDI, POSTAL, DI LEMBO, FERRARI AGGRADI, SANTALCO, ZANGARA, FONTANA Elio, CECCATELLI, MONTRESORI, FALCUCCI, GRAZIANI e DE CINQUE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1990

### Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai una regola quella di avere la presenza nelle sale di ricevimento del Senato dei rappresentanti degli invalidi di guerra.

In coincidenza, poi, della discussione e dell'esame dei disegni di legge di bilancio questa presenza aumenta vistosamente e diviene più pressante. Ogni anno ormai è di *routine*; prima nella Commissione competente, poi in Aula, si discute con passione sugli emendamenti che tutte le forze politiche isolatamente o, alle volte, unitariamente, cosa di indubbio significato, tentano di introdurre nella legge finanziaria in esame, emendamenti con i quali si vorrebbero stanziare le coperture finanziarie occorrenti per migliorare in modo serio e in forma

definitiva i trattamenti pensionistici di guerra.

È ormai trascorso un lustro dall'ultimo provvedimento varato in materia, la legge n. 656 del 1986, e prima di essa ancora altri cinque anni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, nove anni in tutto durante i quali l'erosione del potere d'acquisto ha fatto scempio dei miglioramenti apportati e a nulla è valso, se non come palliativo, il meccanismo di adeguamento automatico perfezionato solo di recente con la legge n. 342 del 1989.

Che i provvedimenti concessi con la legge n. 656 del 1986 fossero già allora inadeguati rispetto alla necessità di recupero di valore economico delle pensioni di

guerra e, soprattutto, rispetto al sentimento convinto e da tutti condiviso di sistemare con rigore scientifico i rapporti economici tra le varie categorie di invalidi, è a tutti noto. Del resto, al riguardo, anche il Governo esprimendosi sul merito di un emendamento unitario ebbe a confermare tale tesi, e proprio in funzione di ciò, accolse talune raccomandazioni che avrebbero dovuto essere sostanziate fin dalla finanziaria dell'anno successivo, il 1987.

Da allora in poi, fatta eccezione per un esiguo stanziamento introdotto nella legge finanziaria 1989, nato prima per i soli grandi invalidi e poi generalizzato a tutti i pensionati di guerra, e destinato alla fine alla copertura della citata legge n. 342 del 1989, nulla si è potuto registrare di positivo se non una accresciuta ricettività delle forze politiche in merito alle richieste che le categorie avanzavano. La loro pressione, divenuta ormai concentrica e sempre più incisiva, esige ora che si dia finalmente l'avvio ad una considerazione complessiva di tutta la problematica che è propugnata con fermezza dagli invalidi e mutilati di guerra, con in prima linea i più colpiti.

Si tratta di una problematica composta di aspetti normativi, causa di evidenti ingiustizie da un lato e, dall'altro di ineludibili esigenze di salvaguardia del valore economico dei trattamenti pensionistici.

Il frutto dei più recenti sforzi è dato da una nuova iscrizione, nella legge di bilancio riguardante il triennio 1990-1992 di un finanziamento che, proprio per l'esigua valenza di 40 miliardi di lire per il 1990 per 700.000 pensionati, rischia di tramutarsi nel pomo della discordia se non sarà, oculatamente inserito nel contesto di una iniziativa pluriennale ad ampio raggio.

Come già fatto per questo stanziamento, si tratterebbe, in buona misura, di recuperare a questo fine nello specifico capitolo di bilancio del Ministero del tesoro 6171, le somme che purtroppo si renderanno disponibili a causa della diminuzione delle partite di pensione, incrementandole ovviamente, con altre energie finanziarie nuove e ciò, nel quadro di uno scaglionamento degli interventi che privilegia le situazioni di

più impellente urgenza e, via via, tutte le altre con una crescita di impegno finanziario che si muova dalla utilizzazione della somma disponibile nell'esercizio in corso.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare risponde infatti ad una architettura funzionale impostata su criteri di attendibilità finanziaria, di equità distributiva e di giustificate priorità.

Con i primi due articoli si propone infatti, rispettivamente in due soluzioni, il recupero di valore economico degli assegni accessori spettanti ai grandi invalidi.

Complessivamente, con la sola eccezione dell'indennità di accompagnamento che risulterà aumentata di 30.000 lire mensili solo per i grandi invalidi ascritti alla tabella E, dalla lettera B) alla lettera H), gli assegni risulteranno migliorati del 50 per cento, a dimensioni quindi non certamente esaltanti.

A partire dalla terza annualità l'operazione investirà, con scaglionamento nel quadriennio 1992-1995, tutta la numerosa famiglia dei pensionati di guerra mediante l'aggiornamento complessivo del 40 per cento dei rispettivi valori tabellari. Sarà solo allora che lo sforzo di finanziamento verrà assumendo dimensioni ben più vistose, e vi è dunque tempo per predisporre le opportune previsioni di bilancio.

Sul piano del metodo è parso utile usare nell'indicizzazione delle misure degli aumenti il criterio dell'entità percentuale, ciò al solo scopo di dare una idea precisa circa la consistenza della richiesta nel confronto con i valori fissati dalla più volte citata legge n. 656 del 1986.

Tanto vale sia per la considerazione di ogni singola voce sia nel confronto degli interventi che si propongono. A nostro avviso, il corredare un testo di cifre non giova alla comprensione dei valori che si intendono determinare, al contrario disorienta, e talvolta induce alla ricerca di analogie improprie non fondate sul principio del risarcimento del danno all'integrità psico-fisica e relazionale e sulle peculiarità assistenziali derivanti da talune invalidità.

Ciò, premesso, inoltrandoci nella disamina dell'articolato ci soffermeremo, caso per

caso, ad analizzare le cause ed i motivi di ogni singolo intervento tenendo conto di tutte le peculiarità che insieme configurano l'istituto su cui si intende intervenire.

*Articoli 1 e 2.* - Il comma 1 dell'articolo 1 e del successivo articolo 2 aggiorna l'assegno di superinvalidità in misura che ne consenta una più adeguata corrispondenza al risarcimento dell'integrità fisica di coloro che hanno subito gravi danni dagli effetti della guerra. Proprio perchè definiti grandi invalidi, questi soggetti palesano necessità di un trattamento pensionistico che, seppur tra di essi differenziato, deve risultare di gran lunga più consistente di quello fruito dalle categorie di altri invalidi meno colpiti. Non sembra inopportuno rilevare che il netto divario in termini monetari che caratterizza il trattamento di quest'ultimi rispetto ai grandi invalidi trova un correttivo non trascurabile nel dato di fatto indiscutibile che quasi esclusivamente le suddette categorie meno colpite hanno fruito e fruiscono di altri benefici indiretti e sostanziali, quali l'assunzione al lavoro grazie al collocamento obbligatorio e di susseguenti vantaggi particolari di carriera e di prepensionamento, previsti nella legge 24 maggio 1970, n. 336.

Elemento non irrilevante è altresì la convinzione che i miglioramenti economici che si propongono in favore dei grandi invalidi non possano costituire appiglio o precedente per rivendicazioni o salti in avanti per altre categorie, stante sia il preciso e oggettivo riferimento tabellare sia le circostanziate motivazioni che solo li legittimano. La spesa che ne deriva, valutata in circa lire 55 miliardi, risulta rispettivamente ripartita negli esercizi finanziari 1990 e 1991 allo scopo di consentire al Governo una minore difficoltà di reperimento.

Con i commi 2 e 3 degli articoli in esame, si intende innanzitutto rivalutare in termini economici più congrui le maggiori necessità di assistenza di cui abbisognano i grandi invalidi di guerra, necessità tra le quali spiccano evidenti: l'autonomia personale, la capacità relazionale, la vita psico-emotiva e persino l'autosufficienza grave-

mente compromessa nei casi compresi nei primi due livelli di superinvalidità. Opportuna attenzione, in quanto finora ingiustificatamente non recepita, deve essere rivolta in tale contesto a qualche centinaio di soggetti (forse non più di 300), che oltre ad essere affetti da cecità assoluta e permanente sono altresì colpiti dalla grave mutilazione di un arto (gamba, mano e/o più dita di essa, oppure dagli effetti invalidanti di una ipoacusia superiore al 90 per cento) e perciò subiscono gli effetti di per sè già pesanti e condizionanti di tale *status* in misura ben più accentuata rispetto agli altri appartenenti alla medesima categoria.

Con l'adeguamento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento ai costi attuali e pluricomprendivi di ogni necessità nonché con la sua diversificazione, si vengono a ripristinare delle differenze nel trattamento pensionistico a vantaggio dei grandi invalidi gravemente colpiti e tra essi soprattutto dei tetraplegici e dei ciechi sottoposti a palesi maggiori difficoltà che la combinazione di due invalidità (nell'ordine cecità accompagnata dalla perdita di due arti superiori o inferiori, o da sordità assoluta, o da amputazione di un arto, o da ipoacusia grave, o cecità e quasi sordità o cecità ed amputazione di un arto) comporta.

Che non esistano, infatti, remore di ordine giuridico circa tale esigenza di differenziazione è attestato dalla constatazione che in passato vi si era data concretezza economica con soluzioni diverse, che interventi legislativi successivi hanno immotivatamente e poi ingiustamente vanificato. Lo strumento indicato per attuare la suddetta differenziazione non viene oltretutto a stravolgere nessun meccanismo pensionistico: si tratta semplicemente di elevare del 50 per cento l'importo degli assegni a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento esclusivamente a favore dei soggetti con i requisiti sopra descritti, ponendo il loro trattamento ad un livello superiore a quello di chi è affetto dalla sola cecità, senza cioè altre mutilazioni o invalidità aggiuntive. A dare anche fondamento «legale» alla speci-

fica richiesta di diversificazione interviene ancora una volta l'indagine scientifica, che ben ha evidenziato e puntualizzato la funzione vicaria della vista che l'uso delle mani viene ad assumere in presenza della cecità, anche grazie all'apporto sinergico tra esse esistente nell'atto operativo (pressochè scontata è quella svolta dall'udito). Ai contributi già citati dei cattedratici di medicina legale professori Antoniotti ed Introna, aggiungiamo i lavori del professor Mantero di Savona, luminare della «chirurgia della mano». È da essi sottolineato (vedasi anche quanto riferito nell'introduzione), come, in aggiunta all'*handicap* nell'autonomia personale comune a tutti i ciechi, gli individui gravati dall'ulteriore *deficit* anche di una sola mano incontrano seri problemi persino nella sfera delle attività pratiche quotidiane (cura della persona, vestirsi, eccetera). Il professor Mantero, da parte sua, rileva quanto limitate siano le prestazioni delle protesi, nel caso specifico dell'amputazione della mano, non in grado certamente di surrogare le delicate funzioni proprie della sensibilità tattile.

Con il comma 4 dell'articolo 1 e la lettera c) dell'articolo 2, la speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, di cui all'articolo 8 della già citata legge n. 656 del 1986, è estesa, oltre agli attuali beneficiari, anche ad altri soggetti colpiti da una seconda superinvalidità, di cui alle lettere A) e A-bis) della tabella E, senza dubbio bisognevoli di una uguale appropriata assistenza (amputati ai quattro arti, fino al limite delle due mani e dei due piedi insieme, ciechi paraplegici, ciechi mentali, cieco-sordi assoluti).

A proposito di questi ultimi, forse non è inutile sottolineare la situazione di tragico isolamento in cui essi versano, isolamento prodotto non da barriere architettoniche, bensì da buio e silenzio, ossia di privazione di qualsiasi forma di comunicazione proveniente dal mondo esterno; se ne trae che l'assistenza, o meglio gli assistenti, assurgono ad unico veicolo di tali comunicazioni e messaggi, interpreti indispensabili di una realtà circostante sinistramente ignota.

Giova a riguardo richiamare quanto in precedenza accennato sul moltiplicarsi del danno ove venga a mancare la funzione o l'apparato vicariante: in questo caso l'udito rispetto alla vista.

In secondo luogo si chiede l'elevazione di questa speciale indennità aggiuntiva a lire 4.914.000 mensili onde possa garantirsi a tutti un'assistenza continuativa, ventiquattro ore su ventiquattro, mediante l'avvicendamento indispensabile di quattro persone; ciò è possibile per la dichiarata cumulabilità con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni, sostitutiva degli accompagnatori militari, prevista dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Inoltre, per le enormi difficoltà che parimenti incontrano e per la conseguente esigenza di gradualità nel trattamento, si intende introdurre detto assegno aggiuntivo, per un importo dimezzato pari cioè alla misura attuale di lire 2.457.000, a favore di soggetti privi della vista affetti da una seconda superinvalidità, precisamente dalle lesioni gravi contemplate al numero 2) della lettera B) della tabella di superinvalidità o da un complesso di amputazioni previsto dalla tabella stessa.

L'onere che si prevede con il complesso delle provvidenze di questo articolo è certamente modesto, trattandosi di un numero di casi inferiori al centinaio, soggetti ricavanti il solo cespite di sostentamento per sé e le proprie famiglie dalla pensione di guerra.

*Articolo 4.* - Rimanendo nell'area della tabella E, e come sua appendice, veniamo ora ad illustrare le ragioni che ci hanno indotto a proporre l'introduzione, con l'articolo 4, mediante la riformulazione dell'articolo 15 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, al comma 2, di un assegno integrativo della superinvalidità della tabella E, denominato assegno sensoriale. Esso consiste in una modesta e pertanto simbolica maggiorazione dell'assegno di superinvalidità, da attribuirsi però solo ed esclusivamente nel caso di perdita totale della vista o dell'udito, non essendo queste menomazioni per il complesso di

inconvenienti valutabili alla stregua delle altre invalidità.

È palese a tutti come la mancanza di funzione di uno di tali sensi, e della vista in particolare, oltre ad essere causa di numerosi problemi d'ordine pratico e di tipo socio-ambientale, depauperi il soggetto colpito da una gamma infinita di stimolazioni veicolate, con compromissioni nell'area delle sensazioni e delle emozioni, tali da determinare turbamento e squilibri al livello dell'immaginazione e della creatività nonché disturbi nella capacità espressiva in genere.

I valori dell'estetica visiva o di quella auditiva, così presenti e diversificati nella quotidianità di tutti, sono ai ciechi e ai sordi ovviamente preclusi, e si intuisce (senza scendere ad esemplificazioni) con quale animo essi ne subiscano il disagio, che nasce e si alimenta nel continuo ed inevitabile raffronto della realtà presente con quella cristallizzata nel cantuccio dei ricordi oramai lontani.

Ed è a questo disagio di natura chiaramente psicologica - sofferto da chi non fruisce più di gran parte dei messaggi provenienti dall'ambiente, belli o brutti, dolci o amari, non importa - che va attribuita una qualche valenza di risarcimento a compensare una dimensione della vita più completa e vera, non circoscritta nell'area di una visione materialistica, in cui l'uomo viene valutato solo ai fini della capacità di produrre proficuo lavoro.

*Articolo 5.* - La classificazione più favorevole qui proposta per il combinarsi delle amputazioni considerate, per le quali si suggerisce la promozione, si fa per dire, in una delle fasce mediane della superinvalidità, scaturisce anch'essa dal contesto delle argomentazioni svolte. La medicina legale ne è evidentemente il logico supporto, dovendosi ritenere assai delimitata la funzione delle due sole dita superstite.

*Articoli 6, 7, 8 e 9.* - I susseguenti articoli 6, 7, 8 e 9 vanno esaminati e commentati in blocco, unitamente alle allegate tabelle F ed F-1 nella nuova stesura che gli fa da riscontro, in quanto affrontano il campo

non facile dei cosiddetti «cumuli»: ossia assegni spettanti per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra.

La tabella F-1: «Determinazione del trattamento dovuto per il complesso di più infermità inferiori alla prima categoria» anzitutto stabilisce, in maniera più razionale e per quanto possibile oggettiva, quale debba essere la categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, si potrebbe dire dalla loro fusione. Questi criteri, più favorevoli degli attuali anche per l'eliminazione delle frazioni di categoria intermedie, nonché gli importi fissati nella tabella F: «Assegno per cumulo di infermità», tengono naturalmente conto della reale incidenza di più infermità (gravi o meno gravi che siano) su di uno stesso soggetto. Attraverso il conferimento di un assegno di cumulo più consistente si viene a dare. Ad esempio, la giusta rilevanza alla perdita totale dell'udito, quando si accompagni alla cecità, per la accertata interdipendenza fra esse.

Senza addentrarci nei dettagli, si propone di elevare tutti gli assegni di cumulo in godimento, ampiamente sottovalutati, adottando, come parametro di riferimento, la misura dell'importo da liquidare per l'infermità aggiuntiva presa a se stante, aumentata di una certa percentuale. In sintesi, questo aumento traduce in termini economici il principio, più volte avallato, dell'effetto moltiplicatore del danno causato da più minorazioni coesistenti, sicché la somma di due invalidità su uno stesso soggetto non può essere una semplice somma aritmetica, ma quest'ultima aumentata di una certa percentuale.

Riconoscere ciò non costituirebbe un dato del tutto nuovo per la pensionistica di guerra: in effetti, con la legge 28 luglio 1971, n. 585, l'assegno di cumulo, di cui trattasi, veniva maggiorato rispetto a quello della pari categoria cui era ascritto il soggetto altrimenti integro. È da presumere che la successiva inversione di tendenza nella legislazione sia da attribuire più che altro a motivi di bilancio, se non al malvezzo di polverizzare la distribuzione dei fondi stanziati.

*Articolo 10.* - Strettamente legato ai problemi relativi ai grandi invalidi è quello che attiene alle loro vedove.

Da tale contesto prendiamo le mosse per avvicinarci con rispetto ad una figura di donna particolarmente meritevole, di colei, intendiamo dire, che nel ruolo di moglie di un uomo gravemente invalido, compresa dei suoi doveri, ha saputo compenetrarsi nelle avversità del marito offrendogli con amore e dedizione il suo aiuto, sopportando e condividendone limitazioni e privazioni, vivendo insomma al suo fianco giorno dopo giorno.

Divenuta vedova essa appare ai nostri occhi logorata nel fisico e nello spirito, emarginata e per di più assillata dalle difficoltà economiche avendo come unico cespite la pensione di reversibilità prevista dalla tabella G che, seppur maggiorata dall'assegno supplementare previsto dall'articolo 8 della legge n. 656 del 1986, neppure raggiunge il trattamento minimo INPS.

Ma perchè logorata nel fisico e nello spirito, emarginata e assillata dalle difficoltà economiche? Mentre sorvoliamo di proposito sulla prima domanda la cui risposta a nostro avviso è implicitamente riconducibile alle peculiarità delle gravi invalidità del marito, rispondiamo alla seconda mostrando come questa donna, responsabilmente compresa del dovere di attendere alle cure del marito, non abbia potuto inserirsi nel mondo del lavoro per acquisire un proprio reddito dovendo *obtorso collo* rinunciare, sia detto per inciso, persino alle facilitazioni previste sul collocamento obbligatorio.

Alla terza domanda rispondiamo infine evidenziando che, essendo i grandi invalidi giuridicamente considerati incollocabili, è a loro preclusa la possibilità di accedere ad un comune lavoro e quindi alla costituzione di un proprio reddito e di una pensione da lasciare alla loro morte in eredità alla moglie superstite.

Pertanto si comprenderà come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro che di una pensione ordinaria di

reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un qualsiasi impiego.

Ancor più drammatico e crudele si presenterebbe poi il quadro familiare in quei pochi casi in cui alla morte del grande invalido la vedova dovesse rimanere con figli minorenni. E ciò, si badi, dopo lunghi e lunghi anni di vita fatta di sacrifici e di duro lavoro umilmente prestato a fianco del marito grande invalido di guerra.

A tale stato di disagio ci corre l'obbligo di prontamente provvedere, non solo come atto di doverosa riconoscenza nei confronti di quelle donne che con il diuturno sacrificio personale hanno offerto una testimonianza di solidarietà umana, ma anche per il diritto che a loro proviene di fruire di un trattamento di reversibilità decoroso al pari degli analoghi trattamenti a carico dell'INPS o dello Stato.

A questo punto vale la pena di rimarcare come la situazione fin qui rappresentata venga a prodursi anche nei confronti dei familiari che hanno provveduto ad assistere quei grandi invalidi che, per ragioni diverse, non siano stati in grado di formarsi una famiglia.

A tale proposito sconcerta dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli o delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a questi familiari non venga riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.

Per concludere, si propone l'estensione ai soggetti ora menzionati del trattamento vedovile e si propone altresì che l'importo dell'assegno supplementare venga raggugliato in misura pari all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità spettante al dante causa.

Ciò nella convinzione che l'assegno di superinvalidità possa e debba configurarsi come sostituto di un comune stipendio in quanto conferito al limite della totale perdita di ogni capacità a proficuo lavoro.

*Articolo 18.* - Pare del tutto ragionevole prevedere, con scadenza triennale, una trattativa tra il Governo ed i rappresentanti

di tutte le categorie interessate, in vista di un'eventuale revisione dei trattamenti pensionistici di guerra.

Deve giudicarsi quanto meno legittima, infatti, l'esigenza di una consultazione circa la destinazione degli avanzi di bilancio che, di anno in anno, sicuramente si determinano sul relativo capitolo di spesa per la chiusura di un certo numero di partito, a causa delle premorienze degli invalidi di guerra beneficiari.

In appendice a questo nostro *excursus* durante il quale abbiamo avuto modo di soffermarci, una dopo l'altra, sulle varie componenti della pensionistica di guerra esaminandone gli aspetti giuridici ed economici posti in relazione ai miglioramenti avanzati, riteniamo utile ed opportuno gettare lo sguardo, per una breve panoramica sui temi oggetto di specifici articoli, di cui alcuni soltanto abbiamo trattato approfonditamente per i necessari riferimenti. Così, nell'articolo 3, si amplia e si precisa la qualifica di grande invalido in relazione alla gravità del danno alla integrità fisica e agli effetti negativi più rilevanti ad esso correlati e ciò al fine di chiarire la base giuridica dell'indennità e degli assegni spettanti ai grandi invalidi, ricollegandola al principio risarcitorio sancito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Con il comma 3 dell'articolo sostitutivo introdotto dall'articolo 4 si stabilisce un più favorevole rapporto per determinare l'assegno integrativo spettante ai grandi invalidi di prima categoria semplice, allo scopo di eguagliare il trattamento complessivo goduto da questi invalidi a quello degli invalidi fruitori dell'assegno di incollocabilità.

Con l'articolo 6, poi, viene sostituito l'attuale testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con l'aggiunta di un ulteriore comma con il quale si attribuisce una migliore classificazione, rispetto alla tabella *F*, relativamente alla sordità totale quando si accompagni alla cecità assoluta e permanente.

Attraverso il successivo articolo 7 si dà concretezza al principio della vicarianza sapientemente introdotto col decreto del

Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, articolo 4.

Non v'è dubbio che all'indisponibilità di un organo o apparato deputato a svolgere funzioni vicarie di un altro organo o apparato parimenti invalidato debba riconoscersi una migliore classificazione ai fini della attribuzione dell'assegno per cumulo di infermità.

Si propone infine l'introduzione di alcune altre disposizioni, inserite negli articoli dal 13 al 17, che, esplicitando contenuti di facile approccio, non abbisognano, a nostro avviso, di particolari commenti. Si sottolinea tuttavia l'importanza e l'opportunità del loro accoglimento in quanto operazioni di giustizia.

Avviandoci alla conclusione precisiamo che la decorrenza fissata per i miglioramenti proposti è stata volutamente scaglionata in più fasi successive, proprio allo scopo di offrire al Governo la possibilità concreta di utilizzare oltre ai fondi iscritti nella tabella *B*, annessa alla legge finanziaria per il 1990, anche quelli che si renderanno reperibili, nello stesso triennio, a seguito della diminuzione numerica delle partite di pensione in atto nel capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro specifico per le pensioni di guerra.

Tuttavia per l'eventuale maggiore fabbisogno finanziario si riterrà necessario oltrechè opportuno predisporre, in forza delle reiterate necessità di riordino definitivo dei trattamenti pensionistici di guerra, quanto necessario allo scopo, che dovrà rispondere pienamente ai contenuti fin qui illustrati e sottolineati fin dall'ordine del giorno che ebbe ad approvare la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati il 5 giugno 1986, in occasione del varo dell'ultimo provvedimento in questa materia.

Viene in questo modo a configurarsi un'operazione organica e globale costruita in base a criteri di priorità e in previsione di una graduale accoglienza anche dell'onere finanziario che così si determina. Il Governo dovrà pertanto sentirsi impegnato a predisporre, nei rispettivi disegni di legge con cui annualmente verrà a definire gli stati di previsione fino al 1995, le coperture

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che esulano dal contesto della legge finanziaria 1990.

Nella persuasione di avere fornito materiale sufficiente per una riflessione non superficiale ed uno studio attento dei problemi prospettati, concludiamo la relazione sottolineando come il taglio comples-

sivo della presente proposta concili l'esigenza di conglobare i trattamenti di tutti i pensionati di guerra con la necessità, ancora più inderogabile, di privilegiare tra essi i soggetti grandi invalidi in proporzione crescente rispetto alle più gravi invalidità e mutilazioni.



**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Nuove misure degli assegni e indennità spettanti ai Grandi invalidi di guerra)*

1. Le misure dell'assegno di superinvalidità, come previste dalla tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Le misure delle integrazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono aumentate dal 1° gennaio 1990 del 30 per cento:

*a)* per gli ascritti alla lettera *A*), numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori od inferiori al limite della perdita delle due mani o dei due piedi oppure la sordità bilaterale assoluta o permanente, e numero 2);

*b)* per gli ascritti alla lettera *A*), numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, e per gli ascritti alla lettera *A-bis*), numeri 1) e 2).

3. Con decorrenza 1° gennaio 1990, in favore dei soggetti ascritti alla lettera *A*), numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo contemplate nella seconda e terza categoria della tabella *A* oppure la perdita funzionale di un arto o uno dei casi di amputazione, ovvero altra invalidità contemplata nelle prime tre categorie della tabella *A*, di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

ca 23 dicembre 1978, n. 915, sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbia rapporto di vicarianza con la cecità, sono concesse due integrazioni, in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore militare, pari a quelle previste per gli ascritti alla lettera A), numeri 1, 3 e 4, commi secondo e terzo, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, aumentate del 60 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura della speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, prevista dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è concessa in misura pari alle due integrazioni di cui al precedente comma 2, lettera a), in favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra grave invalidità contemplata nelle lettere A) e A-bis) della citata tabella E o alla sordità bilaterale assoluta e permanente, nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990, in favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla invalidità contemplata al numero 2) della lettera B) o da uno dei complessi di amputazione contemplati nelle successive lettere C), D), F) e G) della tabella E, è altresì concessa una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva pari ad una delle integrazioni previste dal precedente comma 2, lettera a).

6. A decorrere dal 1° gennaio 1990, ai soggetti ascritti alla tabella E, lettera A-bis), numero 2), annessa alla citata legge 6 ottobre 1986, n. 656, è altresì concesso un terzo accompagnatore militare o in sostituzione, a domanda, un assegno di integrazione di misura pari a quello previsto in sostituzione del secondo accompagnatore militare.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tabella F allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

## Art. 2.

*(Incrementi percentuali  
dal 1° gennaio 1991)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 gli importi fissati nel precedente articolo 1 sono aumentati come segue:

a) di un ulteriore 30 per cento l'assegno di cui al comma 1;

b) di un ulteriore 20 per cento gli assegni di integrazione di cui al comma 2;

c) di un ulteriore 20 per cento la speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui al comma 4.

2. Con decorrenza 1° gennaio 1991, la nuova misura degli assegni di integrazione prevista per i soggetti contemplati dal precedente articolo 1 comma 2, è pari a quella prevista dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

3. Con decorrenza 1° gennaio 1991, le misure dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, come previste, per l'anno 1986, dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate di lire 30.000 mensili limitatamente per i grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere B), C), D), E), F), G) e H) della tabella E allegata alla citata legge n. 656 del 1986, con le modificazioni apportate dalla presente legge.

## Art. 3.

*(Grandi invalidi di guerra)*

1. L'articolo 14 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Sono considerati grandi invalidi di guerra i soggetti di cui al titolo I del presente testo unico, i quali hanno subito, a causa della guerra grave danno all'integrità fisica tale da determinare la perdita totale della capacità lavorativa e da

compromettere notevolmente l'autosufficienza personale e l'autonomia nella vita di relazione con grave turbamento della sfera psicoemotiva.

2. La qualifica di grande invalido di guerra è attribuita ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità».

#### Art. 4.

*(Assegni spettanti ai grandi invalidi)*

1. L'articolo 15 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

2. Ai grandi invalidi ascritti alla tabella E, affetti da cecità bilaterale totale o da sordità bilaterale permanente assoluta è attribuito un assegno sensoriale in misura pari ad un decimo dell'assegno di superinvalidità loro spettante.

3. Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione o che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione ed all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H) della tabella E».

#### Art. 5.

*(Modifiche ed integrazioni alla tabella E di cui alla legge 6 ottobre 1986, n. 656)*

1. Alla tabella E, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è premesso,

modificando di conseguenza la numerazione che segue, il seguente numero:

«1) cecità assoluta e permanente di un occhio quando sia accompagnato da riduzione visiva dell'altro occhio da 1/100 a meno di 1/50 o conta dita».

2. Dopo il numero 4) della lettera E) della tabella E è inserito, modificando di conseguenza la numerazione che segue, il seguente:

«5) perdita anatomica o funzionale di una mano unita alla perdita o grave compromissione di almeno tre dita dell'altra».

3. Alla lettera H) della tabella E, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«6) l'amputazione del braccio al terzo superiore».

4. Le misure degli assegni di superinvalidità previste dalla citata tabella E sono sostituite dalle seguenti:

a) lettera A): «(lire 14.400.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 18.000.000 annue dal 1° gennaio 1991)»;

b) lettera A-bis): «(lire 12.960.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 16.200.000 annue dal 1° gennaio 1991)»;

c) lettera B): «(lire 11.520.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 14.400.000 annue dal 1° gennaio 1991)»;

d) lettera C): «(lire 10.080.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 12.600.000 annue dal 1° gennaio 1991)»;

e) lettera D): «(lire 8.640.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 10.800.000 annue dal 1° gennaio 1991)»;

f) lettera E): «(lire 7.200.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 9.000.000 annue dal 1° gennaio 1991)»;

g) lettera F): «(lire 5.760.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 7.200.000 annue dal 1° gennaio 1991)»;

h) lettera G): «(lire 4.320.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 5.400.000 annue dal 1° gennaio 1991)»;

i) lettera H): «(lire 2.880.000 annue dal 1° gennaio 1990, lire 3.600.000 annue dal 1° gennaio 1991)».

## Art. 6.

*(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra)*

1. L'articolo 16 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

2. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistono due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo, di cui al comma 1, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata.

3. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistono una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria per il cui complesso non si configuri una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

4. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, semprechè si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità.

5. Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, verrà corrisposto un assegno per cumulo di importo pari a quanto previsto dal primo punto dell'annessa tabella F».

## Art. 7.

*(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra)*

1. L'articolo 17 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla seconda all'ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento pensionistico risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla tabella F-1 allegata alla presente legge».

## Art. 8.

*(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità)*

1. All'articolo 18 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tale criterio non si applica quando trattasi di invalidità relativa alla perdita di un apparato che assume funzione vicariante della invalidità principale».

## Art. 9.

*(Sostituzione della tabella F-1 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)*

1. La tabella F-1 annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituita dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.

## Art. 10.

*(Trattamento spettante al coniuge e agli orfani dei grandi invalidi)*

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1990, dal seguente:

«Art. 9. - 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti:

“Alla vedova e agli orfani di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui all'annessa tabella E, e dell'eventuale assegno di cumulo di cui all'allegata tabella F, o dell'assegno integrativo di cui all'articolo 15 del presente testo unico, fruito dal dante causa.

Il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo compete altresì, in assenza degli aventi titolo, a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto in vita all'assistenza del grande invalido”».

2. Lo stesso trattamento previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, spetta alla vedova e agli orfani di cui all'anzidetto quarto comma, che all'entrata in vigore della presente legge siano già in godimento della pensione di reversibilità.

## Art. 11.

*(Assegno di maggiorazione)*

1. La misura dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del testo unico delle



norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è fissato in lire 1.200.000 annue.

Art. 12.

*(Nuove misure tabellari)*

1. A decorrere al 1° gennaio 1992 e con corrispondente decorrenza per ciascuno dei successivi anni 1993, 1994, 1995, gli importi delle tabelle C, E, F, G, M, N ed S, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dalla presente legge, sono aumentati, rispettivamente, del 10 per cento, del 20 per cento, del 30 per cento e del 40 per cento.

Art. 13.

*(Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente testo unico, e successive modificazioni, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri o di benefici economici e assistenziali».

## Art. 14.

*(Congedi per cura dell'invalidità di guerra)*

1. Nel caso sussistano esigenze terapeutiche per l'invalidità di guerra o per infermità con essa direttamente o indirettamente ricollegabili constatate dalla competente autorità sanitaria, gli invalidi e mutilati che prestino la loro attività alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private hanno diritto a fruire ogni anno del congedo straordinario non superiore a giorni trenta per la cura delle suddette invalidità o infermità.

## Art. 15.

*(Abrogazione delle disposizioni concernenti ritenute per i ricoveri ospedalieri e per l'ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione)*

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 ed il quinto e sesto comma dell'articolo 27 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogati.

## Art. 16.

*(Categorie speciali di civili)*

1. Dopo la lettera *i*) dell'articolo 9 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunta la seguente:

«*l*) i cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto causato da ordigni, esplosivi, armi lasciate incustodite o abbandonate dalle Forze armate in occasione di esercitazioni combinate o isolate e, in caso di morte, i loro congiunti».

## Art. 17.

*(Rappresentanza dell'Associazione italiana ciechi di guerra)*

1. Le commissioni mediche di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e il comitato di liquidazione di cui all'articolo 102 del succitato decreto sono integrati da un rappresentante dell'Associazione italiana ciechi di guerra con le procedure e le modalità stabilite dagli articoli stessi.

## Art. 18.

*(Consultazione triennale)*

1. Il Governo della Repubblica è tenuto a convocare ogni tre anni i rappresentanti delle associazioni dei pensionati di guerra aventi carattere nazionale e personalità giuridica allo scopo di studiare e predisporre eventuali revisioni dei trattamenti pensionistici di guerra.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto.

## Art. 19.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento, rispettivamente, di lire 40, 50 e 50 miliardi iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra».

2. Nell'ambito delle predisposizioni finanziarie, che annualmente si determinano, il Governo della Repubblica è tenuto ad inserire, nel quadro relativo alle partite di spesa corrente, le somme che si prevede non saranno utilizzate sul capitolo 6171, a causa della diminuzione delle partite di pensione, finalizzandole in pari misura a beneficio dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

3. La disposizione di cui al comma 2 si attua nei limiti delle coperture finanziarie necessarie alla concessione dei miglioramenti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA F  
(articolo 1)

## ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo dal 1° gennaio 1990	Importo annuo dal 1° gennaio 1991
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A), A-bis) e B) .....	18.540.600	22.140.600
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A) e A-bis) l'altra contemplata nelle lettere C), D), E) ..	15.660.600	18.540.600
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B) e l'altra contemplata nelle lettere C), D), E) ..	12.780.000	14.940.600
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E) .....	9.900.600	11.340.600
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A) .....	7.020.600	7.740.600
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A) .....	4.471.920	5.589.900
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A) .....	3.975.120	4.968.900
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A) .....	3.478.320	4.347.900
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A) .....	2.981.520	3.726.900
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A) .....	2.484.720	3.105.900
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A) .....	1.987.200	2.484.000
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A) .....	1.490.400	1.863.000

TABELLA F-1  
(articoli 7 e 9)

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DOVUTO PER IL COMPLESSO  
DI PIÙ INFERMITÀ INFERIORI ALLA PRIMA CATEGORIA

CATEGORIA	Ottava	Settima	Sesta	Quinta	Quarta	Terza	Seconda
Seconda .....	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 5 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 4 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 3 <sup>a</sup>
Terza .....	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 5 <sup>a</sup>	
Quarta .....	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 7 <sup>a</sup>		
Quinta .....	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>			
Sesta .....	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>				
Settima .....	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>					
Ottava .....	7 <sup>a</sup>						